



# **COMUNE DI ITRI**

*Provincia di Latina*

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO**

<b>N. 42 del Reg.</b> <b>Data 16/05/2016</b>	<b>OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-REVOCA DELLA DELIBERA N° 23 DEL 21-04-2016- NUOVA ADOZIONE.</b>
---	--

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 16:30 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

dott.ssa Raffaella Vano, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto della provincia di Latina prot. nr. 13325/2015 Area II/E.L. del 8 Luglio 2015, con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Cinzia Iacuele, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**

**Considerato** che per mero errore materiale, nel sistema informatico è stato salvato un errato schema di deliberazione, successivamente approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del C.C. n° 23 del 21/04/2016, avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE” ;

**Considerata** la necessità di procedere alla revoca del citato atto deliberativo, provvedendo contestualmente all’assunzione di una nuova deliberazione, opportunamente corretta, ferma restando l’invarianza del Regolamento approvato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente l’Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile e, in particolare, l’articolo 15 che definisce le competenze del comune e le attribuzioni del sindaco, quale autorità comunale di protezione civile;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e, in particolare, l'articolo 108, secondo cui sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali;
- Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Predisposizione dei piani comunali o intercomunale di emergenza e cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare l'emergenza;
- Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- Utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/ o intercomunale, sulla base di indirizzi nazionali e regionali;

**VISTO** l'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n.265, che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le competenze di cui all' art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66, in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’interno del 25 maggio 1993 che individua, all’articolo 1, la protezione civile quale servizio indispensabile del Comune;

**VISTA** Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 avente per oggetto il “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, che stabilisce, in particolare agli articoli 7 e 8, le norme per la partecipazione dei Comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile;

**VISTA** la Delibera di C.C. n° 47 del 18/11/2010 avente a oggetto l’Approvazione del Piano comunale di Protezione Civile;

**RITENUTO**, alla luce delle disposizioni sopra citate, di istituire il Servizio comunale di protezione civile, con specifico regolamento, allo scopo di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, dagli incendi, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

**VISTO** l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce ai Consigli la competenza, fra l'altro, ad adottare strumenti di pianificazione;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

## **DELIBERA**

1. Di revocare, giusti i motivi richiamati in premessa, la Deliberazione Commissariale, adottata con i poteri del C.C., n° 23 del 21/04/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE”;
2. Di approvare una nuova delibera avente a oggetto “Istituzione e regolamento del Servizio comunale di protezione civile. Revoca della delibera n° 23 del 21/04/2016 - Nuova adozione”.
3. Di stabilire che l’allegato regolamento comunale, composto da 15 articoli, entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’albo comunale;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

# **SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

## **ISTITUZIONE E REGOLAMENTO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, dagli incendi, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e delle discendenti leggi regionali.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.
3. Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco coordina gli interventi di competenza con quelli posti in essere dagli altri organi nazionali, regionali e provinciali di Protezione Civile, allo scopo di fronteggiare l'emergenza ovvero per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità di persone e beni, pubblici e privati.

##### **Art. 2 – Le attività e le funzioni di protezione civile.**

1. Il Servizio comunale di protezione civile (SCPC) utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di protezione civile connesse alla previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Servizio comunale di protezione civile è coordinato dal Sindaco o Assessore delegato che si avvale di:

- a) Segretario comunale;
  - b) Responsabile dell'Ufficio comunale di protezione civile;
  - c) Comandante del Corpo di Polizia locale;
  - d) Responsabili dei servizi comunali;
  - e) Responsabile dei volontari di protezione civile.
2. Attraverso il SCPC, l'Amministrazione comunale assicura le seguenti attività:
    - a) predisposizione e aggiornamento del Piano comunale di protezione civile in armonia con i piani nazionali, regionali e provinciali, incluse le modalità di attuazione, classificando il territorio in base all'esposizione ai diversi rischi;

- b) elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
  - c) approntamento di un Centro operativo comunale (COM) per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni, al fine di diffondere le norme comportamentali in caso di evento e di gestire le varie fasi emergenziali;
  - d) acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
  - e) adozione di tutti i provvedimenti, anche amministrativi, per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  - f) impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
  - g) formazione di una moderna coscienza della protezione civile, in particolare attraverso la promozione di programmi e interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
  - h) attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile;
  - i) vigilanza sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto delle direttive degli organi competenti in materia di protezione civile.

### **Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.**

1. Il Servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, svolge le attività di protezione civile di cui all'articolo 2 attraverso il Comitato comunale di protezione civile di cui all'articolo 4, avvalendosi dell'Ufficio comunale di protezione civile di cui all'articolo 6 e del Volontariato di Protezione Civile.
2. Le attività di cui all'articolo 2 possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, riconosciute ai sensi della normativa vigente.

## TITOLO II

### IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

#### **Art. 4 - Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile.**

1. E' istituito il Comitato comunale di protezione civile (CCPC), che è composto da:
  - a) Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
  - b) Segretario comunale;
  - c) Responsabile dell'Ufficio comunale di protezione civile;
  - d) Responsabile della Polizia locale;
  - e) Responsabili dei servizi comunali;
  - f) Responsabile dell'Associazione di volontariato con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione.
2. In relazione allo specifico evento o situazione di potenziale pericolo, possono far parte del CCPC: il Comandante della Stazione dei Carabinieri; il Comandante della Stazione del Corpo Forestale dello Stato; il Delegato comunale della Croce Rossa Italiana.
3. I membri del CCPC, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie o altro delegato. Le riunioni del CCPC hanno luogo nella Sede Municipale o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione, almeno due volte all'anno.
4. Il Sindaco può convocare alla seduta del CCPC esperti ovvero rappresentanti di enti o organizzazioni con competenza specifica, in relazione alle questioni da trattare.

#### **Art. 5 - Attribuzioni del Comitato Comunale.**

1. Il CCPC sovrintende e coordina i servizi e le attività di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.
2. In particolare al CCPC esso sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
  - b) sovrintende alla redazione e all'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile, compresa la predisposizione della mappa dei rischi, nonché all'acquisizione di dati e informazioni necessari per tali finalità;
  - c) sovrintende alla formazione degli elenchi e inventari delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento;
  - d) sovrintende alle attività svolte dall'Ufficio di protezione civile;

- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, con particolare riferimento agli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile.

### **TITOLO III**

#### **LE STRUTTURE OPERATIVE**

##### **Art. 6 - L'Ufficio Comunale di Protezione Civile.**

1. E' istituito l'Ufficio comunale di protezione civile (UCPC) quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. A capo dell'Ufficio è preposto il funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati (risorse e mezzi sul territorio comunale). A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti e ogni collaborazione necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

##### **Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.**

1. L'Ufficio comunale di protezione civile svolge, in particolare, le seguenti attività:
  - a) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il Piano comunale di protezione civile, proponendo al Sindaco l'adozione degli atti di competenza;
  - b) assicura il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione del personale comunale, individuato d'intesa con il Segretario comunale e i responsabili dei servizi. Garantisce l'espletamento dell'attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza;
  - c) si interfaccia, ai fini operativi, con le associazioni di protezione civile riconosciute ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
  - d) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
    - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;

- gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
  - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
  - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- e) cura la gestione della Sala operativa del Centro operativo comunale (COC) nonché della banca dei dati di interesse ai fini di protezione civile;
- f) cura, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali, secondo le rispettive competenze, le procedure amministrative per l'acquisto di mezzi, materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile;
- g) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a vario titolo competenti;
- h) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

### **Art. 8 – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.**

1. Alle dipendenze dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile è istituito il Centro Operativo Comunale (COC), cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:
  - l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
  - il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.
2. Detto Centro deve essere dotato dei mezzi e materiali necessari per garantirne l'operatività secondo quanto stabilito dal Piano comunale di protezione civile nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza. In particolare il COC deve essere dotato di:
  - carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;

- apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai Volontari oppure ai Radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e ogni altro mezzo che assicuri il collegamento diretto con la Prefettura e con le sale operative degli organi di protezione civile;
- amplificatori di voce e relative dotazioni da installare prontamente su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo della Prefettura e degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

### **Art. 9 - Il Piano Comunale di Protezione Civile.**

1. Il Piano comunale di protezione civile (il Piano) è il documento di pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.
2. Il Piano individua i rischi presenti nel territorio comunale, riporta il censimento delle risorse esistenti e definisce gli interventi da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.
3. Il Piano è periodicamente aggiornato a cura dell'Ufficio comunale di protezione civile e riporta, in particolare:
  - a) definizione della struttura Comunale di Protezione Civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo, comprese le funzioni di supporto);
  - b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
  - c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
  - d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
  - e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
  - f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio.
4. Il Piano tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica della sinergia degli interventi di emergenza e soccorso.

## **TITOLO IV**

### **LE RISORSE**

#### **Art. 10 - Censimento delle risorse. Inventario e custodia dei beni.**

1. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile cura il censimento delle risorse disponibili, da utilizzare per fronteggiare l'emergenza, effettua l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al Servizio Comunale di Protezione Civile.
2. Detto Ufficio sovrintende alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.
3. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Ove lo stesso risulti non più utile per l'impiego, si procederà alla rottamazione e alla conseguente cancellazione dall'inventario.
4. Il Responsabile dell'Ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.
5. Il Comitato Comunale di Protezione Civile, sulla base dell'inventario dei beni predisposto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile, propone l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio

## **TITOLO V**

### **INTERVENTI DI EMERGENZA**

#### **Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.**

1. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto (Centralino Prefettura H24 0773 6581) e all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio (Sala Operativa Regionale H24 numero verde 803555).
2. Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto.

#### **Art. 12 - Fase di allertamento.**

1. Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) la pronta mobilitazione dei Volontari di Protezione Civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di competenza;
- e) la pronta mobilitazione del Corpo di Polizia Municipale;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio);
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

### **Art. 13 - Unità Comunali di Emergenza.**

1. Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile e fermi restando gli interventi da disporre urgentemente a tutela dell'incolumità pubblica, alla costituzione di Unità Comunali di Emergenza, cui sono attribuite funzioni di supporto tecnico, secondo le modalità stabilite dal Piano.
2. Le Unità Comunali di Emergenza provvedono, in collaborazione con gli organismi e le strutture stabilite dal Piano provinciale di emergenza della Prefettura, ad allestire le strutture di accoglienza, alloggiare i sinistrati, distribuire i soccorsi.
3. Le Unità di Emergenza, sotto la direzione del Comitato Comunale di Protezione Civile, provvedono ad attuare gli interventi volti a prevenire e limitare i danni a persone e cose nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.
4. Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive competenze, tecnici ed operai comunali, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 14 - Pubblicità del Regolamento.**

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione dei cittadini e pubblicato sul sito internet del Comune di Itri.
2. Copia del presente regolamento è consegnata ai Volontari di Protezione Civile convenzionati con il Comune.

**Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni.**

1. Il presente regolamento diviene efficace il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio e abroga tutti i precedenti in materia di Protezione Civile.

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1 Finalità del regolamento
- 2 Le attività e le funzioni di protezione civile
- 3 Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

### **TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

- 4 Costituzione del comitato comunale di protezione civile
- 5 Attribuzione del comitato comunale

### **TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE**

- 6 L'ufficio comunale di protezione civile
- 7 Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
- 8 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.
- 9 - Il Piano Comunale di Protezione Civile.

### **TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE**

- 10 Censimento delle risorse. Inventario e custodia dei beni

### **TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA**

- 11 Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
- 12 Fase di allertamento
- 13 Unità comunali di emergenza

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

- 14 Pubblicità del Regolamento
- 15 Entrata in vigore ed abrogazioni



**Il presente verbale**, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

**Il Commissario Straordinario**

**F.to Dott.ssa Raffaella Vano**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Cinzia Iacuele**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)**

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 17/05/2016

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Cinzia Iacuele**

---

**SETTORE AGRICOLTURA**

**Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.**

**Lì, 16/05/2016**

**Il Responsabile Servizio**

**F.To Pasquale Manzo**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

**Il Segretario**

Dott.ssa Cinzia Iacuele